

FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI
MONTEPULCIANO

STATUTO

(MODIFICATO CON DELC. N.2 DEL 30.01.2020)

Art. 1 – Natura, denominazione e sede

E' costituita la Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi della normativa prevista in materia dal Codice Civile e dal DPR 10 febbraio 2000, n. 361 e risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione ha sede legale in Montepulciano (Siena).

L'eventuale trasferimento in altra sede, purché nel territorio del comune di Montepulciano (Siena), potrà essere deliberato dal Consiglio di Gestione che potrà, inoltre, promuovere o istituire sedi secondarie ed uffici senza limiti di territorialità.

Art. 2 – Scopi

La Fondazione, intendendo proseguire ed ampliare l'attività ininterrotta del Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, iniziata nel 1975 con il felice incontro del geniale progetto del Maestro Hans Werner Henze con il Comune di Montepulciano, ha le seguenti finalità:

- promuovere la crescita delle conoscenze, esperienze e professionalità nel campo delle arti, prevalentemente musicali, nel territorio del Comune di Montepulciano e dei Comuni del sud senese;
- incentivare nel territorio del Comune di Montepulciano e dei Comuni del sud senese, nonché nell'ambito del territorio della Toscana e altre regioni limitrofe al territorio comunale, lo scambio di apporti artistici culturalmente diversi, per appartenenza nazionale, formazione, esperienza professionale, volontà ed interesse individuale, in uno spazio aperto destinato alla creatività e finalizzato alla pubblica fruizione;
- organizzare momenti e periodi di produzione espositiva e di spettacolo e di ogni attività ad essi funzionali, come punto di arrivo di percorsi originali e complessi vissuti in Montepulciano e dei Comuni del sud senese, in maniera da contaminare, permeare e sviluppare la sensibilità artistica e culturale di quanti vivono e lavorano nel territorio di Montepulciano, dei Comuni del sud senese e nell'area geografica e socio-economica di riferimento, nonché negli altri ambiti territoriali di cui al punto precedente;
- costituire un riferimento di attrazione nel proprio ambito di attività e competenze per relazioni internazionali e sviluppo di percorsi di internazionalizzazione delle attività e scopi istituzionali a vantaggio del territorio e della sua crescente vocazione nel settore;
- organizzare e svolgere attività didattica e di promozione nel campo musicale, curando in particolar modo il rapporto con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del polo scolastico di Montepulciano e con scuole,

accademie, fondazioni, università operanti in provincia di Siena e in regione Toscana, incentivando collaborazioni a livello nazionale e internazionale;

- assicurare, anche attraverso la presenza e la funzione di una adeguata Direzione Artistica, la specificità del progetto “Cantiere” secondo i criteri che lo hanno costantemente caratterizzato e che ne rappresentano l’originalità:
 - internazionalità delle attività e dei contenuti finalizzate allo scambio di esperienze e alla crescita di talenti artistici e musicali;
 - laboratorio permanente per la motivazione e la scoperta di giovani talenti;
 - attenzione e stimolo alla sperimentazione ed alla innovazione;
 - centralità della produzione artistica rispetto alla rappresentazione;
- costruzione e radicamento sul territorio di strutture di formazione artistica e di supporto allo spettacolo nelle varie forme ed espressioni, sotto la guida di personalità di grande e riconosciuta qualità a livello nazionale ed internazionale.

gli effetti del perseguimento degli scopi sopra determinati avranno quale ambito spaziale prevalente il territorio della regione toscana pur essendo rivolti alla realizzazione di collaborazioni, rapporti ed attività che coinvolgano altre realtà territoriali, nazionali ed internazionali, aventi finalità analoghe o affini, anche in una dimensione che tenda alla non temporaneità.

Art. 3 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione della cultura dell’arte; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo con l’autorizzazione preventiva dei fondatori;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, corsi di studi, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- g) organizzare spettacoli, eventi culturali, concerti, mostre ed eventi espositivi in genere, *incentive*, sia per proprio conto che per conto di terzi, dando impulso alla vocazione alla produzione co-produzione nel settore della Fondazione;

- h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- i) istituire premi e borse di studio;
- l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di produzione editoriale, servizi organizzativi e logistici per produzioni dell'audiovisivo, comunicazione e social-media nei settori artistico – musicali con diffusione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dei mezzi ausiliari dell'editoria, secondo la normativa vigente, degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 – Vigilanza

Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice civile e della legislazione vigente in materia, tempo per tempo.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo originario costituito con i contributi e/o conferimenti, in denaro e in natura, dei fondatori, così come risulta dall'atto costitutivo;
- b) dalle donazioni e contribuzioni successive dei fondatori e partecipanti istituzionali e non, destinati ad incremento del fondo di dotazione, escluse le erogazioni annuali, che potranno essere utilizzate direttamente per gli scopi della Fondazione nella gestione corrente;
- c) dagli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi dal Consiglio di Gestione;
- d) dai beni mobili e/o immobili e/o dai diritti reali di godimento sugli stessi, che nell'atto costitutivo o successivamente siano conferiti in proprietà ovvero in uso, ovvero in usufrutto alla Fondazione, laddove non abbiano esclusiva caratteristica e destinazione di strumentalità a perdere. La Fondazione relativamente ai beni immobili e/o ai diritti sugli stessi ricevuti in uso e/o conferimento può realizzare tutti gli interventi necessari all'adattamento per le esigenze della propria attività. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite restano comunque acquisite all'immobile senza obbligo di compenso o indennità alcuna anche se eseguite con il consenso dell'ente proprietario laddove venisse espressamente previsto nel relativo atto originario o negli atti e provvedimenti successivi e ove gli stessi beni e/o diritti dovessero ritornare al conferente applicandosi in tal caso la deroga agli artt. 1592 e 1593 del Codice Civile.

Il patrimonio di norma è incrementato:

- a) dai contributi pubblici e dalle liberalità private, espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- b) da ogni altro bene che provenga a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- c) dai proventi delle attività economiche e finanziarie - svolte direttamente o indirettamente dalla Fondazione che siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

Art. 6 – Risorse per attività istituzionali

La Fondazione destina all'adempimento dei suoi compiti i redditi e gli utili derivanti dal patrimonio, i proventi della propria attività ed ogni altra eventuale liberalità che pervenga alla Fondazione non espressamente destinata ad

incremento del patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.

È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, ai fondatori, nonché partecipanti istituzionali e non e agli amministratori, utili e avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve, durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 – Esercizio di gestione

L'esercizio di gestione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di Dicembre il Consiglio di gestione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio di esercizio di quello decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio economico preventivo può essere posticipata a data successiva e l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 giugno, sempre a seguito di parere preventivo del revisore dei conti.

Il bilancio economico preventivo per l'esercizio successivo, con funzione autorizzatoria e di budget, è costituito dal conto economico previsionale, dal piano degli investimenti, dalla nota illustrativa (integrativa) e dalla relazione del Consiglio di gestione.

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché dalla relazione del Consiglio di gestione.

Nella redazione del bilancio, preventivo e d'esercizio, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423-bis e seguenti del Codice Civile.

Il Consiglio di Gestione ed il Presidente, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio economico di previsione approvato.

Laddove l'approvazione del bilancio preventivo economico intervenga in data successiva rispetto al mese di dicembre la Fondazione opererà attraverso esercizio provvisorio durante il quale potranno essere sostenute esclusivamente le spese ordinarie, quelle obbligatorie e quelle relative ad impegni pluriennali già in corso nell'esercizio precedente e già coperti dalle previsioni precedentemente approvate; le spese obbligatorie sono riferite a impegni già assunti e a spese che, se non effettuate, possono nuocere al regolare svolgimento delle attività di gestione ordinaria e/o risultare contrarie a norme di carattere generale.

Gli eventuali utili e/o avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per l'eventuale ricostituzione del patrimonio resasi eventualmente necessaria a seguito dei precedenti risultati negativi, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'art. 2214 del codice civile.

Art. 8 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali
- Partecipanti.

Art. 9 – Fondatori, Partecipanti Istituzionali e partecipanti

Sono fondatori:

- Il Comune di Montepulciano;
- La Provincia di Siena.

Possono divenire Partecipanti Istituzionali, nominati tali dal Consiglio d’Indirizzo, ai sensi dell’art. 13 del presente statuto, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire in misura annuale o pluriennale al Fondo di Dotazione e alla gestione corrente, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d’Indirizzo stesso.

Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Gestione ovvero con un’attività, anche professionale e/o servizi, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.

I soggetti che intendano aderire alla Fondazione in qualità di Partecipante Istituzionale e di Partecipante devono farne richiesta scritta rispettivamente al Consiglio di Indirizzo ed al Consiglio di Gestione, le cui deliberazioni in merito sono inappellabili.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 10 – Partecipanti Esteri

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all’estero.

Art. 11 – Esclusione e Recesso

Il Consiglio d’Indirizzo decide con la maggioranza dei due terzi dei componenti, arrotondata all’unità superiore, l’esclusione di Partecipanti Istituzionali ed a maggioranza assoluta dei componenti quella dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non

tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione per qualsiasi causa;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 12 – Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di controllo.

Sono uffici della Fondazione, ove istituiti, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Art. 13 – Consiglio di Indirizzo compiti e convocazione

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un minimo di nove membri ad un massimo variabile di componenti in ragione del numero dei partecipanti istituzionali e dei partecipanti non istituzionali.

La composizione sarà la seguente:

- a) otto membri nominati dal Comune di Montepulciano;
- b) un membro nominato dalla Provincia di Siena;
- c) un membro nominato da ciascun Partecipante Istituzionale;
- d) fino a tre membri nominati dai Partecipanti.

I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica tre anni, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La carica di componente il Consiglio d'Indirizzo è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro e/o professionale

continuativo con la Fondazione.

Il Consiglio d'Indirizzo potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri di spettanza dei Fondatori.

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono invitare il soggetto nominante a provvedere entro 60 giorni alla sostituzione.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui gli articoli 2 e 3;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante Istituzionale e procedere alla relativa attribuzione;
- nominare e revocare il Presidente della Fondazione ed, eventualmente, uno o più Vice Presidenti;
- indicare al Consiglio di gestione il Direttore Artistico e, se ritenuto necessario, il Direttore Musicale, le cui attribuzioni e competenze dovranno essere stabilite nel successivo atto di nomina e/o fornire gli indirizzi allo stesso Consiglio di gestione per le suddette nomine e incarichi;
- nominare l'Organo di controllo
- nominare e revocare i membri del Consiglio di Gestione;
- formulare gli indirizzi al Consiglio di gestione per il conferimento dell'incarico al Direttore generale, ove la figura possa risultare necessaria.

Tutte le revoche dei componenti gli organi, con l'eccezione del revisore, possono essere disposte dai soggetti che hanno provveduto alla nomina garantendo il preventivo contraddittorio.

In occasione della revoca, il soggetto che la dispone, deve contestualmente provvedere alla nomina del sostituto che avverrà per il residuo periodo di vigenza in carica dell'organo all'interno del quale è nominato. Allo stesso modo si dovrà operare nel caso di dimissioni volontarie dei componenti l'organo.

Ad eccezione dei casi di revoca, la cessazione dei componenti del Consiglio di indirizzo, giunti al termine del mandato avviene successivamente al compimento delle attività di verifica dei risultati complessivi della gestione dell'esercizio precedente e, in ogni caso, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio relativo da parte del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, anche elettronici, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

Con le stesse modalità il Consiglio di Indirizzo può essere convocato da un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione su questioni urgenti di rilevante importanza per la fondazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio d'Indirizzo, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

I membri del Consiglio di Indirizzo non percepiscono alcun compenso e/o indennità per lo svolgimento del proprio mandato.

Art. 14 – Quorum

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei Membri nominati; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

In assenza del rispetto delle formalità di convocazione le riunioni del Consiglio di indirizzo sono comunque valide in presenza di tutti i componenti in carica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente della Fondazione vale doppio.

Art. 15 – Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto da un numero di membri compreso tra cinque e nove, tra cui il Presidente della Fondazione, che restano in carica tre anni e possono essere confermati o rinominati

Per la nomina, la revoca, le dimissioni e la sostituzione dei componenti il Consiglio di Gestione si applicano le disposizioni generali previste in materia nell'articolo 13.

Ad eccezione dei casi di revoca, la cessazione dei componenti del Consiglio di gestione, giunti al termine del mandato

avviene successivamente al compimento delle attività di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

La veste di membro del Consiglio d'Indirizzo è compatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione e viceversa.

La carica di componente il Consiglio di Gestione è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro e/o professionale continuativo con la Fondazione.

I componenti del Consiglio di Gestione, compreso il Presidente e vice – Presidente, non percepiscono nessun compenso e/o indennità per lo svolgimento del loro mandato.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di prudenza, economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee programmatiche approvate dal Consiglio d'Indirizzo, nonché della programmazione budgetaria e di bilancio approvata.

In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre, sentito il Direttore Artistico, i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- attribuire la qualifica di Partecipante stabilendone le modalità e condizioni;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- approvare, sia in prima che in seconda convocazione, il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio, derivanti dagli indirizzi espressi dal Consiglio di Indirizzo;
- deliberare eventuali modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti spettanti ai componenti il Consiglio di Gestione;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio con le stesse modalità di voto di cui al precedente punto;
- approvare il regolamento della Fondazione.
- nominare eventuali componenti degli organi di altri enti il cui statuto preveda la nomina dei medesimi da parte della Fondazione;
- conferire l'incarico al Direttore Artistico e, se ritenuto necessario, al Direttore Musicale, con attribuzione delle relative competenze in seguito all'indicazione e/o agli indirizzi ricevuti dal Consiglio d'Indirizzo;
- conferire l'incarico al Direttore generale, ove la figura possa risultare necessaria, sentito il Consiglio d'Indirizzo.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Gestione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei, anche elettronici, all'informazione di tutti i membri e la predisposizione di un avviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

In prima convocazione esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera validamente a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente statuto.

In assenza del rispetto delle formalità di convocazione le riunioni del Consiglio di gestione sono comunque valide in presenza di tutti i componenti in carica.

Il Consiglio di Gestione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 16 – Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione, è nominato e revocato dal Consiglio d'Indirizzo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Egli può delegare singoli compiti al o ai Vice Presidenti.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente o, se nominati, più di uno, dal Vice Presidente anziano e, in caso di assenza o impedimento di questi ultimi dal Consigliere anziano dell'organo da presiedere.

Art. 17 – Direttore Generale e Segreteria Amministrativa

Il Direttore Generale, ove l'ufficio venga reputato necessario, è proposto al Consiglio d'Indirizzo, da parte del Consiglio di Gestione che lo incarica. Il Direttore Generale opera riferendo costantemente al Consiglio di Gestione tramite il Presidente.

All'atto della nomina o definizione degli indirizzi per la nomina e l'incarico, il Consiglio d'Indirizzo affida la fissazione della natura del rapporto e relativa retribuzione al Consiglio di gestione.

Egli sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

In particolare svolge i seguenti compiti:

- mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;
- svolgere tutte quelle operazioni a lui delegate dal Consiglio di Gestione, incluse quelle riguardanti gli aspetti sia organizzativi che finanziari connessi alla gestione ordinaria ed al funzionamento in genere della Fondazione;
- firmare la corrispondenza, gli atti e/o la serie di atti specificatamente delegatigli da parte del Consiglio di Gestione;
- curare gli aspetti esecutivi dei progetti;
- dirigere il personale della Fondazione e predisporre l'organizzazione degli uffici della Fondazione;
- adempiere ai compiti ad esso eventualmente delegati dal Consiglio di Gestione.

La Fondazione potrà avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di una Segreteria amministrativa che avrà anche il compito di supportare le attività degli Organi della Fondazione e del Direttore Generale se incaricato.

Art. 18 –L'organo di controllo

L'organo di controllo interno della fondazione è costituito da un Revisore dei Conti, iscritto nel registro dei Revisori legali, ed è nominato dal Consiglio di Indirizzo.

Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione economica, patrimoniale e finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivo e di esercizio; effettua periodiche verifiche di cassa e contabili.

Il Revisore dei Conti viene invitato e può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

Il Revisore dei Conti resta in carica quattro anni e può essere confermato o rinominato. In caso di dimissioni si applicano le disposizioni generali relative stabilite all'articolo 13.

Il Revisore dei Conti, per lo svolgimento delle funzioni relative proprio mandato percepisce una indennità che viene stabilita, su indicazione del Consiglio di Gestione, all'atto della nomina oltre ai rimborsi di cui al successivo articolo 19.

Art. 19 – Rimborsi spese

Fermo restando la gratuità della loro attività, con l'eccezione del revisore, a tutti i componenti degli organi della Fondazione è assicurato il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio mandato, purché analiticamente documentate e previamente autorizzate, escluse quelle sostenute per la partecipazione alle riunioni indette dalla Fondazione stessa.

Art. 20 – Clausola Arbitrale

Per ogni controversia, che possa formare oggetto di compromesso relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Statuto è competente a giudicare un unico arbitro designato dal Presidente del Tribunale di Siena.

L'arbitro giudicherà secondo diritto provvedendo ad emettere il lodo entro novanta giorni dalla data dalla costituzione formale ed integrale dell'arbitrato.

Luogo dell'arbitrato sarà Montepulciano. Le spese dell'arbitrato saranno suddivise secondo la pronuncia dell'arbitro.

Art. 21 – Scioglimento e devoluzione beni

Quando lo scopo della Fondazione è divenuto impossibile o sono divenuti eccessivamente onerosi i mezzi per attuarlo, la Fondazione si estingue.

L'estinzione della Fondazione è deliberata dal Consiglio di Gestione sulla base di preventiva consultazione del Fondatore, dei Partecipanti istituzionali e degli altri Partecipanti.

Il Consiglio di Gestione della Fondazione provvede, entro un mese dalla delibera di estinzione, alla nomina di un liquidatore, determinando le modalità di liquidazione.

In mancanza si applicano gli articoli 11 e seguenti delle Disposizioni di attuazione del codice civile.

In caso di scioglimento i beni mobili, materiali ed immateriali, e immobili rimasti in proprietà della Fondazione devono essere restituiti, al netto degli eventuali saldi passivi di liquidazione, al Fondatore o agli altri soggetti Partecipanti conferenti.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Il liquidatore sulla base degli indirizzi del consiglio di gestione potrà devolvere il patrimonio residuo ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 22 – Modifiche dello statuto

Lo Statuto può essere modificato, nel rispetto degli scopi e delle finalità della Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Gestione approvata dai due terzi dei suoi componenti, sentito il parere non vincolante dei Partecipanti istituzionali e degli altri Partecipanti.

Deve inoltre essere acquisito il parere favorevole del Fondatore.

Il parere del Fondatore e quello dei Partecipanti istituzionali e degli altri Partecipanti è espresso entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di modifica trasmessa dal Presidente della Fondazione. Essi si intendono favorevoli nel caso in cui il Fondatore e/o i Partecipanti istituzionali e gli altri Partecipanti non si esprimano entro il predetto termine.

Art. 23 – Clausola di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 24 – Presidenti Onorari

Sono proposti quali Presidenti onorari della Fondazione: Hans Werner Henze e Francesco Colajanni.

I Presidenti onorari della Fondazione, ove viventi, possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto.

Art. 25 – Norma Transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo anche in numero inferiore a quanto previsto dal presente statuto e verranno successivamente integrati.